



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123



**Quest'anno
ve l'abbiamo
fatta grossa**



Dopo le positive esperienze dei due anni precedenti siamo giunti alla terza edizione de "L'Agenda dei Diritti" (riprodotta in copertina a grandezza naturale), che quest'anno si caratterizza per una nuova e più colorata veste grafica interna ma, soprattutto, per il più grande formato, adottati tenendo conto dei tanti e graditissimi suggerimenti giunti da quadri, dirigenti ed iscritti operando un ulteriore sforzo, reso possibile anche dalla consueta collaborazione di EuroCQ.

Grazie a questo nuovo formato è stato possibile arricchire ulteriormente i contenuti: nelle pagine iniziali abbiamo raccolto l'indicazione della documentazione e degli adempimenti necessari per ottenere il rilascio, il rinnovo o il duplicato della maggior parte dei documenti utili, dal passaporto (sono anche presenti un fac-simile del modulo, le istruzioni per la compilazione ed i numeri di conto corrente di tutte le questure) ai vari tipi di patente, dalla carta d'identità ai documenti per la circolazione dei vari tipi di veicoli, non dimenticando di spiegare l'equipollenza ai fini identificativi dei documenti ed i casi in cui è possibile l'autocertificazione.

Il testo relativo ai diritti del lavoratore di polizia è stato interamente riveduto ed aggiornato fino al nuovo contratto, ad oggi ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti ed all'estratto del codice di procedura penale, contenente tutte le norme necessarie per l'espletamento immediato dell'attività di polizia giudiziaria, abbiamo aggiunto l'intero codice penale aggiornato, corredato dai profili processuali: per ogni delitto viene indicata l'Autorità giudiziaria competente; la procedibilità d'ufficio o condizionata; l'eventuale facoltà ovvero l'obbligo di arresto in flagranza; la possibilità di applicare il fermo o le misure cautelari personali.

E' stata infine aggiunta normativa complementare relativa ad armi ed ordine pubblico, competenza penale del giudice di pace, immigrazione clandestina e stupefacenti; tutto il contenuto è aggiornato fino alle ultime modifiche, anche recentissime ed ovviamente si tratta, come sempre, di elaborazioni originali Siulp.

La distribuzione gratuita avverrà tra lunedì 6 e venerdì 10 dicembre e verrà comunque garantita solo a tutti coloro i quali risulteranno **iscritti entro tale data**; a coloro i quali dovessero iscriversi successivamente la distribuzione potrà essere effettuata solo **fino ad esaurimento scorte**.



n. 44 del 29 novembre 2004

Sommario

- **Benefici economici: pienamente confermata la tabella di marcia**
- **Convenzione Siulp – EuroCQ: sempre i tassi più vantaggiosi**
- **Autovelox nei gabbiotti: tutto da rifare?**
- **Onorificenza di cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"**
- **Piano assistenza cronici: emanata la circolare 2005**
- **Fenomeni associativi che coinvolgono immagine e valori di Forze armate e di polizia: nuovo regolamento**
- **Pensione privilegiata per qualsiasi categoria di infermità ascrivibile alla Tabella A, anche se non c'è inabilità al servizio**

Benefici economici: pienamente confermata la tabella di marcia

La Corte dei conti registrerà con ogni probabilità alla fine di questa settimana i decreti del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 2004 che recepiscono nell'Ordinamento il contratto collettivo di lavoro per il personale civile e militare del Comparto sicurezza relativo al biennio economico 2004-2005; successivamente i decreti verranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, che si prevede entro la fine dell'anno, il che consentirà l'aggiornamento degli stipendi, con contratto e parametrizzazione, con la mensilità di gennaio e la corresponsione degli arretrati relativi al contratto con la successiva mensilità di febbraio.

Confermata la tempistica ipotizzata alcune settimane fa anche per quanto attiene la distribuzione delle risorse relative al fondo incentivante di cui all'art. 14 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164: con circolare n. 333-g/3.23.c diramata il 24 novembre scorso ed immediatamente pubblicata sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, il Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver effettuato gli accreditamenti alla Prefetture, ha disposto che gli uffici amministrativo-contabili effettuino i necessari conteggi e provvedano alla materiale erogazione appena possibile, preferibilmente entro dicembre e, comunque, non oltre il 12 gennaio prossimo.

Appare opportuno precisare in questa sede che, come spiegato nei precedenti numeri di questo notiziario, il personale che si vedesse corrispondere le spettanze in una data successiva al 12 gennaio potrebbe risultare penalizzato dall'applicazione di aliquote per la tassazione separata più elevate.

Al fine di evitare che possa verificarsi la descritta sperequazione il Siulp si farà promotore in sede locale di ogni iniziativa utile a sollecitare l'Amministrazione periferica, tenendo conto del fatto che il pagamento delle spettanze relative al secondo livello di contrattazione non è in alcun modo vincolato alle mensilità stipendiali e che, pertanto, ciascun ufficio amministrativo contabile potrà liquidare i compensi non appena ultimati i conteggi.

Con riferimento all'applicazione dell'accordo è stata poi diramata il 27 novembre successivo la circolare esplicativa n. 557/RS/01/113/3665, anch'essa immediatamente pubblicata sul nostro *web*.

Dal testo della nota si evince come siano state recepite le corrette indicazioni da noi fornite in passato con riferimento, in particolare, a due fattispecie, cioè:

1. L'infortunio cd. "in itinere": esattamente come avviene da sempre per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (e dei conseguenti benefici economici), anche ai fini del riconoscimento della spettanza del compenso per produttività collettiva le infermità derivanti da fatti occorsi nel tempo e nel percorso necessari a spostarsi tra l'abituale dimora ed il luogo di servizio (e viceversa) sono equiparate a quelle cagionate da fatti verificatisi in servizio.

I giorni di assenza dovuta ad infortuni che si siano verificati "in itinere" (nello spostamento "da" e "per" il posto di lavoro subito prima dell'inizio o subito dopo la fine del servizio) nell'arco dell'anno 2003 dovranno pertanto essere conteggiati come giorni di presenza;

2. Assenze verificatesi nell'anno 2003 a causa di infermità dipendenti da causa di servizio per fatti verificatisi nel 2002, nel caso in cui tali assenze siano la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle assenze immediatamente successive all'insorgere delle medesime infermità.

Un esempio servirà a chiarire meglio: qualora un dipendente abbia avuto un incidente nel mese di ottobre 2002 ed, in conseguenza di esso, si sia assentato continuativamente, per le infermità derivate dall'incidente, fino al febbraio 2003, i giorni di assenza del gennaio/febbraio 2003 dovranno essere conteggiati come presenza.

A tal proposito si rende inoltre necessario ulteriormente precisare che andranno conteggiati come presenza non solo i giorni di assenza dovuta a fruizione di congedo straordinario, ma anche quelli di assenza dovuta a fruizione di aspettativa per infermità.

E' altresì opportuna un'altra precisazione su un aspetto che in svariate realtà ha

generato incertezze: pur essendo stato in passato destinatario dell'indennità di controllo del territorio, nell'ambito dell'accordo relativo all'anno 2003 **il personale che svolge servizio presso le sale operative deve essere ritenuto percettore del compenso per produttività collettiva nella misura giornaliera di euro 1,80 e NON nella misura di euro 0,90.**

FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

NUOVI TASSI

Finanziamento 1 CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi. (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2 PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

La convenzione tra Ministero dell'interno – Dipartimento della p.s. e Ktesios è stata rinnovata dall'1.1 al 31.12.2004 ed è consultabile sul web Siulp, all'indirizzo www.siulp.it; EuroCQ è l'unica agenzia di settore Ktesios per la Polizia di Stato.

Autovelox nei gabbionti:
tutto da rifare?

“Tanto tuonò che piovve”: dopo le tante avvisaglie è infine arrivato un atto ufficiale le cui conseguenze sono difficilmente calcolabili ed economicamente quantificabili.

Come correttamente evidenziato dalla nota n. 3610, inviata l'8 novembre scorso dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex “Motorizzazione civile”) ad un comando di polizia municipale, i rilevatori di velocità attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Tale decreto, convertito in legge con modificazioni dalla L. 1° agosto 2003, n. 214, consente sì la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico, ma con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Per l'esattezza la normativa prevede che nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di rilevazione automatica della velocità non vi è l'obbligo di contestazione immediata, ma anche che se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il

diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, co. 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Pertanto – si legge nella nota – gli attuali dispositivi di controllo della velocità **non possono essere adoperati in assenza dell'operatore di polizia**, mentre sono attualmente al vaglio del citato Dipartimento dei trasporti terrestri richieste di omologazione che prevedono tale funzione, il cui *iter* comunque non è ancora concluso.

Se il predetto Dipartimento confermerà questa interpretazione tutte le contravvenzioni rilevate **in assenza dell'operatore di polizia** dagli autovelox sino ad oggi a partire dall'entrata in vigore delle norme citate, cioè dall'estate scorsa, potranno essere oggetto di altrettanti ricorsi, il cui esito sarebbe dunque scontato.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Onorificenza di cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"

Al fine di consentire l'annuale designazione dei sovrintendenti capo della Polizia di Stato da proporre per il conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre prossimo, un dettagliato rapporto corredato da esplicito parere in ordine alla concessione dell'onorificenza utilmente collocato nel ruolo di anzianità.

Lo ha disposto con circolare telegrafica n. 077384, diramata il 26 novembre scorso, il Dipartimento della pubblica sicurezza precisando che, nell'esprimere il citato parere, l'ufficio dovrà tenere presenti le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 8 agosto 2002, che impongono di prescindere dal criterio dell'automatismo legato all'anzianità di servizio e richiedono una motivazione congrua ed adeguata al grado onorifico.

A tal fine non è pertanto sufficiente far ricorso a motivazioni generiche, ma è necessario che queste illustrino in termini precisi i meriti che contraddistinguono la persona da insignire.

L'onorificenza può pertanto essere riconosciuta, previa valutazione della qualifica rivestita, delle doti professionali e culturali, nonché di eventuali attività assistenziali e di volontariato, a coloro i quali abbiano svolto il proprio servizio con cura e dedizione, nell'intento di migliorare l'Istituzione in cui operano e di fornire un servizio disinteressato alla collettività, meritando la gratitudine della Repubblica.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

Piano assistenza cronici: emanata la circolare 2005

Occorrendo, come di consueto, avviare l'istruttoria riguardante il piano assistenza cronici relativo all'anno 2005, lo scorso 23 novembre il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato la circolare n. 559/C-3/F, consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Fenomeni associativi che coinvolgono immagine e valori di Forze armate e di polizia: nuovo regolamento

Il Consiglio dei Ministri n. 181 del 26 novembre scorso ha tra l'altro deliberato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per la funzione pubblica, l'approvazione di uno schema di regolamento che integra l'attuale procedura semplificata di riconoscimento delle persone giuridiche private (interamente demandata al prefetto) con l'assenso dei Ministri competenti qualora si tratti di fenomeni associativi che coinvolgono l'immagine ed i valori delle Forze armate e delle Forze di polizia; sul testo verranno acquisiti i pareri prescritti.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Pensione privilegiata per qualsiasi categoria di infermità ascrivibile alla Tabella A, anche se non c'è inabilità al servizio

L'Ufficio controllo pensioni civili della Corte dei conti ha riconosciuto valide ed esaustive le deduzioni proposte dal Dipartimento della pubblica sicurezza sulla scorta della denuncia contro la burocrazia ministeriale che, la scorsa primavera, avevamo lanciato nel numero del nostro periodico Progetto Sicurezza dedicato alla costituzione del Siulp Pensionati.

Come si ricorderà era stata proprio la Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello, che aveva condannato il Ministero dell'interno sul ricorso depositato il 10 aprile 2001 da un ispettore capo cessato dal servizio dal lontano 1° luglio 1991, contro il rigetto della domanda, prodotta il 27 novembre 1992, per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria in relazione ad alcune infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, con decreto n. 7519/1996, aveva infatti respinto la domanda, applicando erroneamente l'art. 64 del T.U. del d.P.R. n. 1092 del 1973 ed argomentando che l'istante era risultato idoneo al servizio.

Avverso tale provvedimento l'ispettore capo aveva proposto ricorso al giudice contabile invocando invece l'art. 67 del testo unico appena citato, sostenendo che a lui andava applicata la normativa del personale delle Forze Armate, poiché la legge 121 del 1981, nello smilitarizzare le Forze di Polizia, non ha innovato nulla in tema di pensione ordinaria e privilegiata.

La sentenza, emessa nella camera di consiglio del 16 marzo 2002, aveva rilevato come l'Amministrazione, nell'emettere il decreto, non aveva tenuto conto dei contenuti del comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472 del 1987, ove si precisa che, per il personale della Polizia di Stato, si applicano, ai fini della pensione privilegiata, le norme relative al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a *status* militare.

Ne consegue che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora civile, in virtù della legge n. 121 del 1981, si applica l'art. 67 e non l'art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e, quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall'art. 64, ma non dall'art. 67.

Specifica infatti il citato art. 64 che *«Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata **qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio**»* mentre, sempre in tema di trattamento pensionistico di privilegio, l'art. 67 si limita a stabilire che *«Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione»*.

Vale evidenziare come il Collegio, nel pronunciare la sentenza, aveva sottolineato la **disparità di trattamento** che verrebbe introdotta tra Polizia di Stato ed Arma dei carabinieri sull'applicazione dell'art. 64 del più volte citato T.U., in netto contrasto con l'art. 43, comma 16 della anch'essa ripetuta legge 121/1981.

E' stato così che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha poi emanato due decreti "sonda", l'uno relativo ad un dipendente appartenente ad un ruolo non direttivo e l'altro relativo ad un dipendente appartenente al ruolo direttivo.

Oggi, dopo che il giusto diritto è stato finalmente riconosciuto agli appartenenti ai ruoli non direttivi, analogo riconoscimento giunge anche nei confronti del personale appartenente al ruolo dei commissari ed a quello dei dirigenti della Polizia di Stato, per cui il Ministero sta provvedendo alla liquidazione della pensione privilegiata al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 67 del T.U. approvato con d.P.R. 1092/1973.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

FINANZIAMENTI

facili, rapidi ed economici

**NUOVI
TASSI**

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

NOVITÀ

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma